

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3776/87 DELLA COMMISSIONE****del 16 dicembre 1987****che fissa il prelievo all'importazione per il melasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2569/87<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3683/87<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 2569/87 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 16 dicembre 1987, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

<i>(ECU / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.03	Melassi, anche decolorati	0,44

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 243 del 27. 8. 1987, pag. 48.

<sup>(4)</sup> GU n. L 346 del 10. 12. 1987, pag. 20.